PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ZAFFERANA ETNEA ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

# Art. 4

La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute gia' operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 5 aprile 1985, non più in vigore dal 1 giugno 1985 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali |
| Estremi | Decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1985 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-della-popolazione-di-zafferana-etnea-ed-altre-1985/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it